



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DIV. 2

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 recante “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto Legge n. 34, del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che all'articolo 200, comma 1, istituisce un fondo , destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;

Visto il richiamato articolo 200, comma 2, del Decreto Legge n. 34, del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che stabilisce che con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono definiti i criteri per procedere con il fondo alle compensazioni in argomento;

Vista l'intesa della Conferenza Unificata acquisita nella seduta del 18 giugno 2020;

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 340 dell'11 agosto 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 2 settembre 2020 con il numero 3262, che definisce le modalità ed i criteri con cui dare immediata applicazione alla ripartizione ed all'erogazione delle risorse stanziare sul richiamato Fondo istituito ai sensi dell'articolo 200 del Decreto Legge n. 34, del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Tenuto conto che, ai sensi del richiamato comma 2, le compensazioni in parola sono riconosciute alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla Gestione Governativa ferrovia Circumetnea, alla Gestione Governativa Navigazione Laghi, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola Confine Svizzero ed agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio *grosscost*;

Visto l'articolo 215 del medesimo decreto legge n. 34/2019 recante misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL;

Considerato che le compensazioni, limitatamente ai servizi di trasporto pubblico locale non di competenza statale, devono essere effettuate, per il tramite delle Regioni e delle Province autonome competenti, con gli enti committenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale eserciti sul loro territorio, per le relative verifiche;

Considerato che alla data del 11 giugno 2020 sono disponibili, nella banca dati dell'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale, istituito dall'art. 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, i dati certificati relativi ai ricavi da traffico riferiti all'esercizio 2018 nella misura del 94 per cento relativamente al numero delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale;

Considerato, altresì, che i dati relativi ai ricavi da traffico 2019 sono disponibili solo a seguito dell'approvazione dei relativi bilanci e dunque dopo il 30 giugno 2020;

Considerato che i dati relativi al periodo 23 febbraio – 31 dicembre 2020, necessari all'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 200 del Decreto legge n. 34, del 19/05/2020, sono verificabili solo a seguito dell'approvazione dei bilanci 2020;

Considerato necessario procedere in via d'urgenza, in relazione ai dati disponibili, all'erogazione di un'anticipazione delle risorse stanziata sul fondo di cui al comma 1, dell'articolo 200, al fine di consentire alle aziende del settore di far fronte alla crisi di liquidità conseguente alla riduzione delle entrate derivanti da ricavi da traffico;

Considerato che con il citato decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 340 dell'11 agosto 2020 è stata determinata l'entità dell'anticipazione in via prudenziale sulla base del 55 per cento dei mancati ricavi stimati nell'arco temporale 23 febbraio - 3 maggio 2020 ossia nell'arco temporale in cui il lockdown, disposto con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 (pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020) e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.97 dell'11 aprile 2020), è stato particolarmente significativo per la riduzione della domanda di trasporto pubblico;

Considerato le stime inerenti la riduzione dei passeggeri trasportati e la conseguente riduzione dei ricavi trasmesse dalle aziende datoriali di settore Agens-Anav-Asstra, con nota del 16 giugno 2020;

Tenuto conto dei dati certificati, disponibili sulla banca dati dell'Osservatorio sulle politiche del TPL, relativi ai ricavi da traffico di ciascuna azienda a livello regionale e complessivi per regione e provincia autonoma, riferiti all'esercizio 2018;

Tenuto conto dei dati trasmessi dai collegi dei revisori della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, della Gestione Governativa Navigazione Laghi e del collegio dei sindaci della Società concessionaria del servizio Ferroviario Domodossola Confine Svizzero relativi ai ricavi da traffico riferiti all'esercizio 2018;

Considerato che, il richiamato decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 340 dell'11 agosto 2020, ai fini della semplificazione delle procedure e del calcolo dell'anticipazione, ha diviso l'ammontare dei ricavi annuali per 365 giorni al fine di definire la media dei ricavi giornalieri per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale di competenza di ciascuna Regione e Provincia autonoma o di competenza statale;

Tenuto conto che l'anticipazione assegnata a ciascuna azienda è considerata ai fini della compensazione prevista dall'articolo 200, comma 1, del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020;

Tenuto conto che, nei limiti delle risorse disponibili, il fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge n. 34/2020 è destinato, in applicazione dell'articolo 215 del medesimo decreto, anche alla copertura degli oneri sostenuti dalle aziende di trasporto pubblico locale per il rimborso dei titoli di viaggio, compresi gli abbonamenti, non utilizzati a seguito delle misure di contenimento epidemiologico COVID 19;

Vista la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n.160, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

Visto il Decreto 30 dicembre 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022”;

Vista la Direttiva 15 gennaio 2020, n.27 con la quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha conferito ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi da realizzarsi nel 2020 e sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

Vista la Direttiva 27 gennaio 2020, n.1, con la quale il Capo del Dipartimento ha assegnato per l’anno 2020 gli obiettivi e le relative risorse finanziarie ai titolari delle Direzioni Generali;

Vista la Direttiva per l’assegnazione di obiettivi e risorse ai Direttori delle Divisioni per l’anno 2020, n.8 del 31/01/2020;

DECRETA

Articolo 1

Al fine di procedere con urgenza all’applicazione del disposto dell’articolo 200, comma 1, del Decreto legge n. 34, del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con effetti immediati sui servizi di trasporto pubblico locale e regionale di competenza delle Regioni e delle Province autonome, per il corrente anno finanziario è autorizzato sul capitolo 1318 (Misure compensative per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri, ecc.), missione 13, programma 6, azione 2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’impegno ed il contestuale pagamento, a titolo di anticipazione e a valere sul fondo previsto dal richiamato dell’articolo 200, comma 1, del Decreto legge n. 34, del 19 maggio 2020, a favore degli enti territoriali e per gli importi come di seguito riportato:

Riparto Fondo ex art. 200, comma 1, DL 34/2020	
ABRUZZO	4.748.274,36
BASILICATA	1.664.808,84
CALABRIA	4.659.245,11
CAMPANIA	31.860.374,25
EMILIA-ROMAGNA	28.088.531,18
FRIULI VG	7.139.914,59
LAZIO	53.153.007,79
LIGURIA	16.554.636,75
LOMBARDIA	98.434.000,48
MARCHE	6.463.971,83

MOLISE	816.022,48
PIEMONTE	27.592.514,09
Prov Auton. di BOLZANO	4.356.613,81
Prov. Auton. di TRENTO	2.328.582,42
PUGLIA	11.077.597,45
SARDEGNA	6.700.923,46
SICILIA	18.985.534,07
TOSCANA	34.098.182,71
UMBRIA	4.510.410,00
VALLE D'AOSTA	689.730,63
VENETO	42.296.579,38
TOTALE	406.219.455,68

Gli importi saranno versati sui conti dei rispettivi enti territoriali presso le relative Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato

Articolo 2

Al fine di procedere con urgenza all'applicazione del disposto dell'articolo 200, comma 1, del Decreto legge n. 34, del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con effetti immediati sui servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario secondario, gestiti o concessi dallo Stato, per il corrente anno finanziario è autorizzato sul capitolo 1318 (Misure compensative per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri, ecc.), missione 13, programma 6, azione 2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'impegno ed il contestuale pagamento, a titolo di anticipazione e a valere sul fondo previsto dal richiamato dell'articolo 200, comma 1, del Decreto legge n. 34, del 19 maggio 2020, a favore delle gestioni governative e della concessionaria e per gli importi come di seguito riportato:

Riparto Fondo ex art. 200, comma 1, DL 34/2020	
GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA	620.582,28
CONCESSIONARIA SERVIZIO FERROVIARIO DOMODOSSOLA CONFINE SVIZZERO - SOCIETA' SUBALPINA I. F.	385.878,30
GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI	5.239.215,53
TOTALE	6.245.676,11

Gli importi saranno versati sui conti dei rispettivi beneficiari presso le relative Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato

Il Direttore Generale
(Dr. Angelo Mautone)